
Diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana: “Profili di una pregnante correlazione”*

Antonio Vertuccio

Sommario

1. Introduzione – 2. La data driven society e il suo impatto sul diritto alla protezione dei dati personali - 3. Il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa da parte della Corte costituzionale tedesca - 4. La dignità umana e la sua correlazione con il diritto alla protezione dei dati personali - 4.1. Gli interventi legislativi europei per contrastare il microtargeting politico: “Una risposta efficace ai tentativi di manipolazione in rete”? – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Le complesse evoluzioni sociali, caratterizzanti gli ultimi decenni, hanno avuto un forte impatto sull'ambito giuridico e, segnatamente, sulla tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, la sempre più pervasiva digitalizzazione ha mutato il substrato materiale sul quale si era sviluppata l'ermeneutica relativa alla tutela dei diritti fondamentali.

Il diritto alla privacy¹ è stato fortemente attinto dai mutamenti che han-

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.

¹ La primordiale teorizzazione del diritto alla privacy si deve a due giuristi americani, Warren e Brandeis, che nel 1890, pubblicarono “*The right to privacy*”, un contributo dottrinale per il riconoscimento del «*right to be let alone*» e per la creazione del diritto dell'«*inviolate personality*». *The right to privacy* veniva identificato come un'estrinsecazione della proprietà privata e come una forma di possesso intangibile. Tale diritto era stato riconosciuto al fine di tutelare la sfera più emotiva degli individui. La necessità di teorizzare il diritto alla privacy nasceva dalle sofferenze morali inflitte agli individui a causa della pubblicazione sui quotidiani di vicende relative alla loro vita privata.

Al fine di inquadrare sinteticamente le fonti internazionali che hanno sancito il diritto alla privacy è possibile fare riferimento all'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, il quale sancisce che nessun individuo può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza né a lesione del suo onore e della sua reputazione. L'art. 17 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 riprende il contenuto dell'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

Nella medesima prospettiva si pone l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il quale dispone che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria

no cambiato il tessuto socio-economico globale, in quanto l'acquisizione dei dati personali è divenuta pervasiva e generalizzata. Invero, si potrebbe affermare che il diritto alla privacy ha assunto connotati evidentemente differenti rispetto al passato, acquisendo una portata sempre più vasta e ampia². In questa prospettiva, emerge l'autonomia del diritto alla protezione dei dati personali, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³.

Nell'odierno ambiente digitale i dati personali hanno assunto un importante valore economico e sono diventati il mezzo principale per alimentare perduranti tentativi di manipolazione degli "individui digitali".

L'"opacità funzionale", che colora il perimetro digitale, e la conseguente violazione del diritto alla protezione dei dati personali fanno sorgere delle riflessioni in merito alla correlazione tra «*digital right to data protection*»⁴ e

vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha il medesimo contenuto dell'art. 8 della CEDU, mentre l'art. 8 della Carta sancisce il diritto alla protezione dei dati personali, per la cui tutela assume una valenza centrale il *General Data Protection Regulation* (GDPR).

² In merito all'evoluzione del diritto alla privacy, S. Rodotà nel corso della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati tenutasi a Cracovia nel 2004 affermò: «Noi pensiamo di discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà ci occupiamo del destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro. Emerge un legame profondo tra libertà, dignità e privacy, che ci impone di guardare a quest'ultima al di là della sua storica definizione come diritto ad essere lasciato solo»;

S. Rodotà, *Intervista su privacy e libertà*, Bari, 2005, 16. L'autore evidenzia che: «Nel caso della privacy, si tratta di elementi che sorreggono la libera costruzione della personalità di ciascun cittadino in un ben preciso contesto storico».

³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza, 2000.

In merito all'evoluzione del diritto alla protezione dei dati personali e la sua inclusione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i relativi corollari si rimanda a: O. Lynskey, *The Foundations of EU Data Protection Law*, Oxford, 2015.

L'autrice promuove un approccio olistico alla protezione dei dati personali e si sofferma anche sulla correlazione tra diritto alla protezione dei dati personali e privacy (spec. 89-129).

Per un approfondimento sull'evoluzione del diritto alla privacy e sulla protezione del diritto alla protezione dei dati personali in rete si rimanda a: O. Pollicino - M. Bassini - G. Di Gregorio, *Internet Law and protection of fundamental rights*, Milano, 2022, 169 ss. In particolare, gli autori evidenziano come privacy e protezione dei dati personali siano comunemente riconosciuti come due diritti separati. In tal senso, rileva anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela i medesimi diritti con due diversi articoli.

⁴ In relazione all'evoluzione del diritto alla privacy si rimanda a: O. Pollicino, *Costituzionalismo, privacy e neurodiritti*, in questa *Rivista*, 2, 2021, 12 ss.; Per un approfondimento in merito al *digital right to privacy* si rimanda a: O. Pollicino, *Un digital preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 10 - 27. L'autore rileva come la direttiva 95/46/CE sia stata letta alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza ai fini del riconoscimento del *digital (Internet based) right to data protection*. L'autore si sofferma anche sulle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea atte a chiarire se l'art. 8 della Carta possa essere considerato autonomo, o ancillare, all'art. 7 della Carta. In merito all'intrinseca connotazione del diritto alla protezione dei dati personali si rimanda a: F. Pizzetti, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'Intelligenza artificiale*, in F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 37 ss. L'autore si sofferma sull'ontologica connotazione del diritto alla protezione dei dati personali, nelle sue diverse estrinsecazioni, soffermandosi in particolare sul General Data

dignità umana.

Per sviluppare un approfondimento in ordine ai profili della correlazione in questione, preliminarmente, verranno esaminate nel dettaglio le attività di profilazione e di *microtargeting*, che connotano l'ecosistema digitale.

L'analisi di queste pratiche consentirà di evidenziare come talune disposizioni del *General Data Protection Regulation* (GDPR)⁵, pietra miliare per la protezione dei dati personali non solo nei confini europei, siano continuamente violate.

Prodromici alla delineazione dei termini della suddetta pregnante connessione tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana saranno i cenni a una pronuncia della Corte costituzionale tedesca, attraverso la quale venne riconosciuto il diritto all'autodeterminazione informativa.

In seguito, si esaminerà la stessa dignità umana su un piano normativo, giurisprudenziale e sostanziale, nel tentativo di comprendere come sia tutelata dalle fonti internazionali e di scorgerne l'opaco contenuto.

Tale indagine permetterà di comprendere le ragioni per le quali la dignità umana viene attinta da pratiche come il *microtargeting* politico⁶.

L'approfondimento dei menzionati profili di interesse è confacente alla profilazione di un'interdipendenza funzionale tra tutela del diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla dignità umana.

L'emersione della suddetta interdipendenza funzionale imporrà il vaglio delle risposte legislative al *microtargeting* politico.

2. La *data driven society* e il suo impatto sul diritto alla protezione dei dati personali

Le riflessioni sulla connessione tra il diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla dignità umana discendono, in primo luogo, da un'analisi fattuale dell'attuale ambiente digitale.

I dati personali hanno assunto una chiara centralità nell'odierna realtà economica e sociale. Invero, in proposito, è ormai possibile discorrere di "*data driven society*", che si sostanzia nella conversione in dati personali di qualsiasi aspetto della vita concreta⁷.

La dimensione digitale, che pervade l'attuale tessuto sociale, ha portato gli

Protection Regulation (GDPR). In particolare, evidenzia come il GDPR concepisca la protezione dei dati personali in termini di controllo degli stessi dati e configuri una tutela dinamica della protezione dei dati personali, «che protegge il dato non in modo statico ma nella sua pluralità di utilizzazioni e funzioni», in questa prospettiva diviene rilevante il concetto di rischio che i trattamenti potrebbero comportare per la salvaguardia dei dati personali.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

⁶ Sul *microtargeting* politico si rimanda a: G. D'Ippolito, *Comunicazione politica online: dal messaggio politico sponsorizzato alla sponsorizzazione sui social network*, in questa *Rivista*, 1, 2020, 1, 162 ss.;

P. Villaschi, *Profilazione online e manipolazione del consenso nella bubble democracy*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, 3, 2021, 257 ss.

⁷ Su tale trasformazione si rimanda a V. M. Schonberger - K. Cukier, *Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano, 2013, 9 ss.

individui, in modo per lo più inconsapevole, a cedere una grande quantità di dati personali, che, come anticipato, hanno acquisito un vero e proprio valore economico⁸.

L'economia corrente basa i propri *business* sui *Big Data*, dotati di un importante valore strategico. Al fine di comprendere i termini della descritta evoluzione risulta necessario fare talune precisazioni definitorie, utili a una più chiara comprensione della “datificazione” di cui si discorre.

Preliminarmente, viene in rilievo la necessità di dare una definizione dei *Big Data*.

Orbene, i *Big Data* possono essere definiti come: «*the information asset characterized by such a high volume, velocity and variety to require specific technology and analytical methods for its transformation into value*»⁹. Emerge come si tratti di una quantità elevata di dati, utilizzabili per trarre ulteriori informazioni, o meglio inferenze, attraverso la loro correlazione.

Il Parlamento europeo in una risoluzione del 2017 ha affermato che: «I *Big Data* si riferiscono alla raccolta, all'analisi, all'accumulo ricorrente di ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da una serie di fonte diverse, che sono oggetto di un trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche avanzate di trattamento, che usano sia informazioni memorizzate, sia in streaming al fine di individuare determinate correlazioni, tendenze e modelli»¹⁰.

Il trattamento dei *Big Data* permette di trarre inferenze su fatti ignoti, utilizzabili per fini sociopolitici, strategici ed economici.

In questi termini, i processi inferenziali compiuti sui dati raccolti determinano una riqualificazione in chiave “informativa” della realtà circostante¹¹. In quest'ottica, inoltre, rileva l'utilizzo di strumenti elettronici come *cookie*¹²

⁸ Sul valore economico dei dati personali si rimanda a V. Ricciuto, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Rivista Diritto Civile*, 3, 2020, 642 ss.

⁹ A. De Marco - M. Greco - M. Grimaldi, *A formal definition of Big Data based on its essential features*, in *Library Review*, 2016, 122-135.

Per un approfondimento sui *Big Data* si rimanda a: Garante Privacy - AGCOM - AGCM, *Indagine conoscitiva sui Big Data*, 10 febbraio 2020 (doc. web 9264297).

¹⁰ Parlamento europeo, *Risoluzione sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto*, 2017.

¹¹ L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

¹² I *cookie* sono dei piccoli file di testo necessari affinché il server del sito web che ne usufruisce possa ottenere informazioni sulla specifica attività che l'utente compie sulla pagina web. I *cookie* tecnici sono quelli strettamente essenziali per il funzionamento del sito internet, i *cookie* analitici servono per fornire al gestore del sito dati statistici, mentre i *cookies* di profilazione consentono di profilare l'utente per l'invio di messaggi pubblicitari aderenti alle tendenze emerse. In merito alla regolamentazione dell'utilizzo dei *cookie* si rimanda a: *European Data Protection Board (EPDB)*, *Parere 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (ue) 2016/679*, 2020, disponibile su: epdb.europa.eu.

L'EPDB ha chiarito che il semplice *scroll down* non può dar luogo al consenso dell'interessato all'installazione e all'utilizzo di *cookie* di profilazione. Inoltre, la predisposizione di *cookie wall*, predisposti per subordinare l'accesso al sito alla ricezione dei *cookie*, non consente di considerare il consenso libero, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, e, dunque questo meccanismo è illecito. L'EPDB ha evidenziato come il consenso in questione debba essere informato e specifico.

e *Social Plugin*¹³ per tracciare le abitudini di navigazione degli utenti.

Il suddetto monitoraggio è mirato a profilare¹⁴ gli utenti, e, dunque, a conoscerne le insite peculiarità e al successivo *targeting*¹⁵, che si sostanzia nella trasmissione, o nella non trasmissione, di contenuti commerciali o politici, parametrati ai profili digitali emersi.

Il *targeting* è una delle pratiche che da luogo alla disinformazione, funzionale ai tentativi di manipolazione degli individui, soprattutto in campo politico¹⁶.

In sostanza, quindi, l'acquisizione dei dati personali è finalizzata a delineare un identikit degli individui, strumentale al tentativo di influenzarne le scelte e al condizionamento della piena e libera capacità di autodeterminazione.

La creazione di un apparato digitale, configurato in base al profilo dell'individuo, crea la c.d. *filter bubble*¹⁷, cioè una bolla digitale, nonché informativa («infosfera») tesa a isolarlo, configurata in base agli interessi dell'individuo, con evidenti ripercussioni negative sulla sua capacità di scelta libera e informata, e non coartata, e sul pluralismo informativo¹⁸.

In tal senso, è emblematica l'illecita acquisizione dei dati personali di 87 milioni di utenti di Facebook da parte di *Cambridge Analytica*, una società avente l'obiettivo di adottare strategie di comunicazione politica per finalità elettorali. L'illecita acquisizione dei dati personali era prodromica al *microtargeting* politico e, dunque, al tentativo di influenzare le elezioni

¹³ I *plug-in* sono programmi aggiuntivi che ampliano le funzioni delle applicazioni *web* e dei programmi *desktop* e consentono di acquisire informazioni relative all'indirizzo IP del visitatore del *browser*.

¹⁴ L'art. 4 del regolamento generale sulla protezione dati personali fornisce una definizione di profilazione quale: «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o per prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

¹⁵ Per precisazioni sul *targeting* nei *social media* si rimanda a: European Data Protection Board (EPDB), *Parere 8/2020 sul targeting degli utenti dei social media*, 2020, disponibile su: epdb.europa.eu.

¹⁶ Per un approfondimento sulla disinformazione si rimanda a: O. Pollicino - P. Dunn, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, 2024, 125-128. In particolare, gli autori evidenziano come il termine *fake news* sia fuorviante e sia più corretto fare riferimento alla disinformazione, integrata anche dal *microtargeting*. Il concetto di disinformazione ricomprende «quelle forme di manifestazione di pensiero che si sostanziano nella diffusione di quelle informazioni false, inaccurate o fuorvianti, le quali siano presentate e diffuse con lo scopo precipuo di trarre un profitto economico, politico o ideologico, ivi inclusa l'ingerenza nei processi elettorali e democratici».

¹⁷ Per un approfondimento sul tema si rimanda a: M. Bianca, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in questa *Rivista*, 2, 2019, 39 ss.

¹⁸ In merito al modo in cui Internet abbia cambiato l'assetto dell'informazione si rimanda a: G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in G. Pitruzzella - O. Pollicino - S. Quintarelli, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017, spec. 62-74. In particolare, vi è un riferimento all'utilizzo di sistemi di *machine learning* (sistemi di Intelligenza artificiale che si connotano per l'apprendimento automatico) ai fini della selezione delle informazioni da trasmettere agli individui.

presidenziali americane¹⁹.

Più recentemente, la Corte costituzionale rumena ha annullato il risultato delle elezioni presidenziali, in quanto condizionate da una campagna di disinformazione attraverso il social network Tik Tok²⁰. In particolare, la Corte ha evidenziato la fragilità dei processi democratici e come la pubblicità politica, unitamente a ingerenze terze, sia stato un «vettore di disinformazione».

Al contempo, il Garante europeo per la protezione dei dati personali ha formalmente ammonito la Commissione europea per aver posto in essere un tentativo illecito di intrusione nella campagna elettorale dei Paesi Bassi, mediante un processo di *microtargeting* e profilazione degli elettori su X. Il *microtargeting* politico sarebbe stato finalizzato a promuovere la proposta di regolamentazione (COM (2022) 209) sul controllo delle chat dei cittadini europei. Segnatamente, la campagna pubblicitaria, promossa dalla Commissione europea, avrebbe utilizzato dati particolari, come opinioni politiche e credenze religiose, per indirizzare messaggi verso specifici segmenti della popolazione, escludendo, invece, utenti con inclinazioni politiche conservatrici. La condotta in questione non ha comportato nessuna sanzione da parte del Garante europeo per la Commissione europea, ma assume un rilievo centrale nelle riflessioni circa il perdurante tentativo di condizionamento degli individui, basato sul trattamento dei dati personali. L'intrinseca strutturazione dell'ambiente digitale fa emergere come la tutela del diritto alla protezione dei dati personali sia necessaria per salvaguardare la pluralità d'informazione e la libera autodeterminazione degli individui.

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali è un ineludibile presupposto per garantire un effettivo e libero sviluppo della personalità umana.

Le suddette riflessioni, esplicative dell'ampia portata del diritto alla protezione dei dati personali, sono funzionali all'approfondimento circa la crescente correlazione tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana.

Nella medesima prospettiva, si pone una pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 1983, con la quale venne riconosciuto il diritto all'autodeterminazione informativa.

Infatti, la Corte tedesca iniziò a delineare una correlazione tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana.

Prima di procedere alla relativa analisi, non è concesso esimersi dall'evidenziare come la *commodification*²¹ dei dati personali e l'inquadramento

¹⁹ L'attività di *Cambridge Analytica* fu posta in essere nel 2016 per conto della fazione politica facente capo a Donald Trump.

²⁰ In merito a questa significativa pronuncia si rimanda a: O. Pollicino, *Se la disinformazione condiziona i processi democratici*, in *Il Sole 24ore*, 2025. Le emerse vicende confermano quanto affermato da: Pizzetti, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'Intelligenza artificiale*, cit., 38, il quale evidenziava come « la funzione sociale colloca la protezione dei dati personali in una prospettiva che supera la sfera individuale della persona e ne fa uno degli aspetti essenziali della società democratica ». «La protezione dei dati personali ha una dichiarata valenza pubblicistica legata alla tutela dei valori, dei principi e del modo di funzionamento della società nel suo complesso».

²¹ In relazione alla *commodification* dei dati personali, e, dunque, sull'acquisizione di valore

dell'attuale ecosistema digitale consenta di rilevare una perdurante violazione del GDPR, a opera delle piattaforme digitali che hanno assunto un potere parastatale²².

Ebbene, viene in rilievo un'atavica violazione dell'art. 22 del GDPR, che statuisce il diritto degli individui a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato²³, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardi o che incida in modo analogo significativamente sulla loro persona.

Come visto, però, l'inosservanza di questa disposizione è costante nell'ambiente digitale, in quanto la profilazione avviene sovente attraverso trattamenti esclusivamente automatizzati. Invero, i suddetti trattamenti automatizzati, posti in essere attraverso l'uso dell'Intelligenza artificiale, sono tesi a manipolare gli individui, e, quindi, a produrre effetti giuridici sugli stessi. Le linee guida sul processo decisionale automatizzato²⁴ fanno espressamente rientrare tra gli "effetti giuridici" la capacità della decisione (o, meglio, l'incidenza del contenuto trasmesso), basata sul trattamento automatizzato, di incidere sul voto nel contesto di un'elezione. Inoltre, si ritiene che l'eventuale consenso dell'interessato al trattamento automatizzato non sia connotato da un'effettiva consapevolezza circa le molteplici finalità (tra le quali il *microtargeting*) per le quali avviene il medesimo.

economico, si rimanda a: G. Pignataro, *Circolazione dei dati tra modelli proprietari e contrattuali*, in questa *Rivista*, 2, 2024, 1-13;

L. A. Bygrave, *Data Privacy Law: An International Perspective*, Oxford, 2014, 11, afferma: «personal data has thus been termed the new oil».

²² L'assunzione di questo potere, per il cui approfondimento si rimanda a: G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe, Reframing Rights and Power in Algorithmic Society*, Cambridge, 2022, 80 ss., potrebbe dar luogo a delle riflessioni circa la teoria dell'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali e il carattere multirelazionale dei diritti umani.

Sul punto si rimanda a: R. Alexy, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2012, 554 ss.;

P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, 113 ss.;

O. Pollicino, *L'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla Carta La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di digital privacy come osservatorio privilegiato*, in questa *Rivista*, 3, 2018, 3 ss.

In relazione alla valenza dei diritti umani generali anche nei rapporti interprivati si rimanda a: M. Fasciglione, *Impresa e diritti umani*, Torino, 2024, 72 ss.

²³ Ai sensi del GDPR per decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato si intende una decisione presa senza il coinvolgimento di un essere umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità.

In relazione all'applicazione del rilevante articolo 22 del GDPR: Pizzetti, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'Intelligenza artificiale*, cit., 36, chiarisce come tale articolo debba essere calato in una prospettiva atta a garantire che questa norma, anche di fronte all'espandersi delle tecnologie IA, consenta di tutelare effettivamente la sfera personale degli individui;

Si rimanda anche a L. A. Bygrave, *Article 22 Automated individual decision-making, including profiling*, in C. Kuner - L. A. Bygrave - C. Docksey (a cura di), *The Eu General Data Protection Regulation (GDPR) A Commentary*, Oxford, 2020, 522-542. L'autore afferma che l'articolo 22 riconoscerebbe un diritto, esercitabile attivamente, basandosi su un'interpretazione letterale del termine diritto. Al contempo, precisa che ai fini della configurazione di un trattamento automatizzato la raccolta delle fonti iniziali non debba essere necessariamente automatizzata.

²⁴ Gruppo di lavoro 29 per la protezione dei dati, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, 2018.

Le sedimentate connotazioni dell'infrastruttura digitale, rispondenti a logiche economiche, volte a compromettere l'inviolabilità della sfera più intima degli individui, si pongono in netta contrapposizione con il principio di *privacy by design*²⁵, alla base del GDPR, che imporrebbe la trasparenza del trattamento dei dati personali e la relativa minimizzazione, come evidenziato dall'*European Data Protection Board* (EPDB).

A parere di chi scrive le violazioni del GDPR²⁶ inducono a soffermarsi anche sull'efficacia deterrente delle sanzioni previste dallo stesso regolamento e dalle altre fonti, quali il *Digital Service Act* (DSA)²⁷ e il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale²⁸, al fine di non rendere convenienti, sul piano economico, le violazioni del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa da parte della Corte costituzionale tedesca

Funzionale al tentativo di identificazione della crescente portata del diritto alla protezione dei dati personali è il rinvio a una pronuncia della Corte costituzionale tedesca, con la quale è stato riconosciuto il diritto all'autodeterminazione informativa²⁹, quale presupposto per una collettività libera

²⁵ In merito al principio di *privacy by design* si rimanda a: *European Data Protection Board* (EPDB), *Orientamenti 4/2019 sull'articolo 25 protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita*, 2020, disponibile su: epdb.europa.eu.

L'Organismo europeo indipendente ha evidenziato che il titolare del trattamento dovrebbe scegliere opzioni e impostazioni per il trattamento dei dati, tali da garantire che venga effettuato solo se il trattamento sia strettamente necessario per conseguire la specifica e lecita finalità. Inoltre, il titolare è tenuto a definire in anticipo per quali finalità specifiche, esplicite e legittime i dati personali vengano raccolti e trattati.

Le misure devono essere adeguate a garantire che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Alla luce di questa enucleazione giuridica l'EPDB ha delineato i principi di trasparenza, correttezza, liceità, esattezza, minimizzazione e integrità cui i titolari del trattamento devono attenersi per tendere verso un'attuazione della *privacy by design*.

²⁶ Tra gli altri interventi dei Garanti europei è possibile fare riferimento alle sanzioni comminate dal Garante della privacy irlandese dell'ammontare di 390 milioni di euro a Meta. Questa sanzione è stata causata all'utilizzazione di Meta della base giuridica contrattuale per finalità di personalizzazione degli annunci su Facebook e Instagram che, in assenza di un'autorizzazione degli utenti, dovranno essere eliminati. La sanzione veniva inflitta per l'assenza di trasparenza nei confronti degli individui e per l'indebita qualificazione dell'accettazione dei termini d'uso dell'applicativo come fattispecie contrattuale, in base alla quale il trattamento dei dati personali degli interessati, finalizzato alla fornitura di servizi personalizzati, veniva indebitamente basato sull'art. 6 lett. b del GDPR.

²⁷ Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 200/31/CE.

²⁸ Regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza artificiale.

²⁹ BVerfGE, 1983, Volkszählungsurteil. Per un approfondimento dottrinale della pronuncia si rimanda a G. Sartor, *Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati personali. La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionali del "Datenschutz"*, in *Informatica e diritto*, 3, 1986, 95-118.

e democratica.

La Corte ha rinvenuto il fondamento del diritto all'autodeterminazione informativa nell'inviolabilità della dignità umana e nel diritto al libero sviluppo della personalità, sanciti dalla Costituzione tedesca.

L'analisi di questa storica pronuncia è di fondamentale importanza perché consente di risalire alle origini del legame tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana.

In prima istanza, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale la legge sul censimento della popolazione, degli impieghi e dei posti di lavoro, approvata dal Parlamento tedesco nel 1982. La predetta legge era tesa a raccogliere dettagliate informazioni sui singoli individui al fine di conoscere in modo approfondito lo stato della popolazione e la sua composizione.

In particolare, attraverso dei questionari, venivano richieste agli individui informazioni sui loro redditi, sul tipo di attività lavorativa svolta e sull'abitazione presso la quale vivevano. Il censimento, inoltre, si caratterizzava per l'assenza di un'anonimizzazione dei dati personali raccolti. Al contempo, la legge prevedeva la facoltà per le Amministrazioni di incrociare questi dati con altri dati già presenti nelle banche dati dell'anagrafe per fini non ben specificati.

I peculiari profili legislativi descritti consentivano alle autorità tedesche di porre in essere un'irragionevole e sproporzionata ingerenza nella sfera privata degli individui, contraddistinta da una penetrante acquisizione di dati personali, disancorata da una qualsivoglia anonimizzazione, non giustificata dalle ragioni censorie e foriera di incostituzionalità.

Come anticipato, la Corte ha posto alla base del riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa la necessità di salvaguardare il diritto alla personalità umana, derivante dal combinato disposto tra inviolabilità della dignità umana e diritto allo sviluppo della personalità dell'individuo, entrambi sanciti dalla Costituzione tedesca.

Secondo i giudici, il diritto alla personalità umana implica la facoltà per i singoli individui di autodeterminarsi e, dunque, di stabilire autonomamente se ed entro quali limiti cedere i propri dati personali.

L'impossibilità di venire a conoscenza del modo e delle finalità per le quali venivano acquisiti i dati personali avrebbe violato il diritto all'autodeterminazione.

Ad avviso della Corte, il diritto allo sviluppo della personalità umana presuppone la salvaguardia della sfera privata degli individui da una raccolta senza limitazioni dei dati personali.

Date queste premesse, utili a comprendere la ratio sottesa alla genesi di questo diritto, è possibile rilevare come la dottrina³⁰ rilevi la natura bifasica del diritto all'autodeterminazione informativa, scindibile in una fase passiva, che si estrinseca nel diritto di ricevere informazioni in merito al trattamento stesso, ma anche di una "fase attiva".

³⁰ P. Schwarz, *The computer in German and American Constitutional law: Towards an American Right of Informational Self Determination*, in *American Journal of Comparative Law*, 4, 1989, 686 ss.; A. Palumbo, *Il diritto all'autodeterminazione informativa. L'esperienza tedesca in materia di protezione dei dati personali*, Milano, Università Bicocca, 2015, 52 ss.; A. Vivarelli, *The crisis of the right to Informational Self – Determination*, in *The Italian law journal*, 1, 2020, 303 ss.

Tale fase attiva si sostanzierebbe nel diritto dell'individuo di incidere effettivamente sul trattamento in essere dei propri dati personali, esercitando un potere di controllo continuo sul trattamento dei dati personali.

In effetti, il riconoscimento di queste facoltà attive sembra essere un corollario della fase passiva del diritto all'autodeterminazione, in quanto la scelta circa la cessione dei propri dati personali può essere effettivamente libera solo se supportata da un continuo ed effettivo controllo circa le modalità e le finalità per le quali vengono trattati i dati personali.

Appare evidente, che attraverso il riconoscimento di questo diritto, la Corte intendeva evitare che gli individui fossero "oggetto" di un opaco trattamento dei dati personali volto a perseguire finalità non ben precisate. Seppur in un contesto storico differente, questa opacità è riscontrabile anche nell'odierno ambiente digitale.

Le illuminate riflessioni della Corte sono trasponibili nell'ambiente digitale, che, come visto, si connota per l'assenza di trasparenza e per il tentativo costante di comprimere l'autodeterminazione degli individui.

La pronuncia in questione è di importante rilievo per la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, ma è anche strumentale all'indagine in merito alla correlazione tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana.

Infatti, come visto, la Corte ha evidenziato la sussistenza di un nesso tra un'estrinsecazione del diritto alla protezione dei dati personali, l'autodeterminazione informativa, e l'inviolabilità della dignità umana, individuata come fondamento del diritto alla personalità umana.

Segnatamente, la Corte ha tracciato la connessione tra diritto alla protezione dei dati personali e dignità umana, mediata dal diritto alla personalità umana, ponendo la dignità umana a fondamento del diritto all'autodeterminazione informativa.

Invero, da una prospettiva diversa e in un'ottica di interdipendenza funzionale, si ritiene che il diritto alla protezione alla protezione dei dati personali sia prodromico alla tutela della dignità umana.

Scenario già in parte desumibile dall'argomentazione della Corte, in quanto, il riconoscimento della libertà di scelta, in merito alla cessione dei propri dati personali, è una delle prerogative che derivano dalla tutela del diritto alla personalità umana, desunta, a sua volta, dall'inviolabilità della dignità umana e dal diritto allo sviluppo della personalità umana.

Dunque, la protezione della libertà di autodeterminarsi in merito alla cessione dei dati personali è necessaria per non dar luogo a una violazione del diritto alla personalità umana e della dignità umana.

L'ulteriore passaggio da effettuare per tracciare in modo più definito i termini della funzionalità del diritto alla protezione dei dati personali alla tutela della dignità umana consiste nell'approfondimento dogmatico e giurisprudenziale in merito alla dignità umana. In questa prospettiva, si cercherà di comprendere in che cosa si sostanzia la dignità umana e le intrinseche ragioni sottese alla suddetta correlazione.

4. La dignità umana e la sua correlazione con il diritto alla protezione dei dati personali

La dignità umana sembra rifuggire da una qualificazione cristallizzante, in virtù della sua natura dinamica e mutevole, riflesso delle evoluzioni sociali. La dignità, qualificabile come diritto e principio, è stata ritenuta da parte della dottrina quale fondamento dei diritti umani³¹.

In un'ottica ricostruttiva, tesa a sviluppare un approfondimento in merito alla valenza della dignità umana sul piano giuridico, emerge la necessità di fare innanzitutto riferimento alle fonti normative.

Nella Costituzione della Repubblica federale tedesca la dignità umana rappresenta il diritto da cui promanano i diritti inviolabili dell'uomo, ai quali la Repubblica federale tedesca vincola i propri poteri.

Nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite³², si fa riferimento alla necessità di riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana. La riaffermazione di tali prerogative è funzionale alla salvaguardia dell'umanità dai conflitti bellici.

Parallelamente, nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo³³ la dignità umana viene identificata quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Anche in questo caso la tutela della dignità umana assorge a presupposto per scongiurare nuovi conflitti mondiali in grado di offendere la coscienza dell'umanità.

Nel Preambolo vi è un riferimento anche alla riaffermazione della dignità nei singoli Statuti degli Stati, funzionale alla promozione del progresso sociale e della libertà.

Nella versione aggiornata della Convenzione 108³⁴ vi è un riferimento alla necessità di salvaguardare il diritto alla privacy in un'ottica prodromica alla tutela della dignità umana.

Inoltre, la Convenzione americana sui diritti umani³⁵ sancisce la tutela dell'onore degli individui, correlandola alla tutela della dignità umana.

L'art. 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE)³⁶ chiarisce come l'Unione si fondi sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.

Da questi "strumenti" internazionali emerge l'intima e ontologica connessione tra dignità e diritti umani.

Analogamente, l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e

³¹ C. Focarelli, *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, 2013. L'autore si interroga sul fondamento dei diritti umani, rinvenendolo nella "natura umana". Al contempo, però, fa riferimento a orientamenti dottrinali tesi a rinvenire nella dignità umana il fondamento dei diritti umani. L'autore qualifica questi orientamenti come una versione moderna della tesi sulla natura umana.

³² Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945.

³³ Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, Parigi, 1948.

³⁴ Consiglio d'Europa, Convenzione 108, 1981. La Convenzione è stata emendata con un Protocollo adottato nel 2018 per adeguare la Convenzione alle evoluzioni digitali.

³⁵ Convenzione americana sui diritti umani, Costa Rica, 1969, entrata in vigore nel 1978.

³⁶ Trattato sull'Unione europea, Maastricht, 1992

tutelata.

Nell'ambito della Carta di Nizza, la dignità umana assume un valore preminente e fondante.

La formulazione letteraria dell'art. 1 della Carta, connotata dal riferimento al termine "tutelata" induce a ritenere che gli Stati non abbiano solo un dovere di astensione, ma anche l'obbligo di porre in essere misure positive affinché sussistano le condizioni per vivere in condizioni dignitose.

Nelle spiegazioni della Carta di Nizza si afferma che: «La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto»³⁷.

Dall'esame di questi preliminari riferimenti normativi emerge come la dignità umana sia insita negli altri diritti fondamentali. In questi termini, viene in rilievo un legame ontologico e ineludibile tra dignità e diritti fondamentali.

La dignità umana diviene un limite a potenziali violazioni dei diritti fondamentali degli individui. In quest'ottica, si potrebbe ritenere che la dignità umana possa avere una rilevanza fondamentale anche nell'identificazione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali, o meglio, possa riempire di contenuto il nocciolo duro dei diritti non sacrificabile ai fini del bilanciamento giuridico, necessario nella districata realtà giuridica attuale³⁸.

Quindi, è già possibile evidenziare una correlazione ontologica tra la dignità umana e il diritto alla protezione dei dati personali. Al contempo, però, la suddetta correlazione non è dovuta alla digitalizzazione e ai profili di criticità caratterizzanti l'ambiente digitale.

Invero, l'odierno ambiente digitale darà modo di indagare sul più intenso legame tra protezione dei dati personali e dignità umana.

Sul piano giurisprudenziale, occorre rilevare come la dignità umana abbia assunto una discreta rilevanza, non corroborata, però, da un pieno tentativo di valorizzazione della stessa. Nella causa C-36/02³⁹, la Corte di giu-

³⁷ Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/01). In merito al legame ontologico tra dignità umana e diritti fondamentali, e dunque anche il diritto alla privacy si rimanda a: J. Blounstein, il quale in risposta al Prosser, che criticava la dimensione unitaria del diritto alla privacy affermava in: *Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean Prosser*, in F.D. Schoeman (a cura di), *Philosophical Dimension of privacy. An anthology*, 1964, 156 ss., che: «An intrusion in our privacy threatens our liberty as individuals to do as well will, just as an assault, a battery or imprisonment of our person does. In all of these cases there is an interference with individuality, an interference with right of the individual to do what he will. The man who is compelled to live every minute of his life among others and whose every need, thought, desire, fancy or gratification is subject to public scrutiny, has been deprived of his individuality and human dignity ».

Sulla dignità umana nella Carta di Nizza si rimanda a: P. Grossi, *Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in M. Siclari (a cura di), *Contributo allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2003.

³⁸ In merito all'identificazione del nucleo essenziale del diritto alla protezione dei dati personali e alla rilevanza della dignità umana in questi termini si rimanda a: CGUE, C-817/19, *Ligue des droits humains* (2022).

³⁹ CGUE, C- 36/02, *Omega* (2004). Per un approfondimento in relazione alle pronunce

stizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto per la prima volta alla dignità umana una reale autonomia, non prendendo in considerazione altri diritti fondamentali. In altre parole, la dignità umana è stata identificata come il diritto fondamentale da bilanciare nel caso concreto.

La controversia che dava luogo a questa causa era sostanzialmente riconducibile al divieto, sancito nell'ordinamento nazionale tedesco, di porre in essere un'attività economica avente a oggetto lo sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi.

Nella causa in questione, la Corte ha delineato un bilanciamento tra libertà di prestazione di servizi economici e dignità umana, autonomamente considerata.

La Corte ha evidenziato come nel caso concreto prevalesse la necessità di salvaguardare l'ordine pubblico, quale fine mediato per la tutela della dignità umana.

In questa e in altre pronunce⁴⁰ della Corte, la dignità umana viene identificata come diritto fondamentale.

La dignità umana è stata anche al centro di talune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, per quanto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁴¹ non vi sia alcun riferimento alla dignità umana. Nel caso *Pretty vs. United Kingdom*⁴², la ricorrente rivendicava il diritto di essere assistita nel commettere il suicidio richiamando a supporto delle sue ragioni l'art. 8 della CEDU e il diritto ad autodeterminarsi.

Nella causa in questione la Corte ha affermato che: «*very essence of the Convention is respect for human dignity*». Anche in altre pronunce⁴³ della Corte è rinvenibile questo sfumato riferimento alla dignità umana e alla sua salvaguardia quale essenza della Convenzione.

Orbene, fatte queste premesse, atte a inquadrare la dignità umana su un piano dogmatico e giurisprudenziale, emerge la necessità di fare riferimento ai modi in cui possa essere intesa la medesima o, meglio, ai criteri di non bilanciamento della stessa⁴⁴.

Preliminarmente, su questo piano filosofico, rileva quanto affermato da Kant, il quale riteneva che la dignità umana fosse connessa alla differenza antropologica tra “*homo noumenon*” (anima) e “*homo phaenomenon*” (corpo)⁴⁵. L'offesa alla dignità umana si concretizzerebbe allorquando si riduca una

giurisprudenziali della CGUE e della Corte EDU, relative alla dignità umana si rimanda a: M. Di Ciommo, *Dignità umana e Stato costituzionale, La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Firenze, 2010, 201 ss.

⁴⁰ CGUE, C – 438/05, *International Transport Workers' Federation* (2007).

⁴¹ Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Roma, 1950.

⁴² CEDU, *Pretty c. United Kingdom*, ric. 2346/02, (2002). In relazione alla valenza della dignità umana nella Convenzione si rimanda a: D. Feldman, “*Human Dignity as a Legal Value*”, parte II, in *Public Law*, 2000, 75 ss.

⁴³ CEDU, *E. and others c. United Kingdom*, ric. 33218/96 (2002); CEDU, *Nasr and Ghali c. Italia*, ric. 44883/09 (2016). Con questa pronuncia la Corte ha anche evidenziato come l'art. 8 della CEDU protegga anche il diritto allo sviluppo personale.

⁴⁴ B. Malvestiti, *Criteri di non bilanciabilità della dignità umana*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, 2012, 113-133.

⁴⁵ Sul punto si rimanda a G. Azzoni, *Dignità umana e diritto privato*, in *Ragion Pratica*, 1,

persona alla sua parte fenomenica.

In quest'ottica, è possibile fare riferimento al tratto personologico della dignità umana.

La dignità umana in questa accezione viene lesa nel caso in cui l'essere umano venga strumentalizzato e trattato come un oggetto⁴⁶.

Inoltre, la tutela della dignità umana impone il dovere di non violare l'esigenza di «fioritura» dell'essere umano e di promuoverla (tratto eudemonologico)⁴⁷.

L'esigenza di fioritura, quale piena e libera estrinsecazione dell'essere umano, è violata allorquando vi siano tentativi di condizionamento della libertà di scelta degli individui.

In questi termini, dall'esigenza di fioritura dell'individuo promana il diritto allo sviluppo della personalità.

Il legame tra dignità umana e diritto allo sviluppo della personalità è già emerso nel corso dell'approfondimento della pronuncia della Corte costituzionale tedesca sull'autodeterminazione informativa.

Si ritiene di dover evidenziare che il pieno godimento dei diritti politici-civili (attinti nel caso di specie dal *microtargeting* politico), culturali ed economici sia un presupposto essenziale per non minare il diritto allo sviluppo della personalità.

La dottrina⁴⁸ evidenzia come questa funzionalità sia desumibile anche dall'art. 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nell'ambito della quale i diritti economici, sociali e culturali vengono qualificati come indispensabili per la salvaguardia della dignità umana e del libero sviluppo della personalità dell'uomo.

In aggiunta, è possibile fare riferimento anche all'art. 1 della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)⁴⁹, che individua il godimento dei diritti politici come ineludibile presupposto per la tutela del pieno sviluppo della persona umana. In relazione all'esigenza di promuovere lo sviluppo umano e alla salvaguardia dell'individuo dalle minacce algoritmiche, operanti anche in campo politico, l'Organizzazione internazionale per l'attuazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha elaborato un rap-

2012, 84.

In relazione al tentativo di calare la dignità umana in una prospettiva funzionale si rimanda a: F. Horak, *Human Dignity in Legal Argumentation: A Functional Perspective*, in *European Constitutional Law Review*, 2, 2022, 237 ss.

⁴⁶ Ivi, 116-123.

Ai fini dell'identificazione di questo criterio l'autrice fa riferimento a Kant, il quale mise in luce il valore intrinseco dell'essere umano, che ne fa un fine in sé, che impone di non trattarlo come semplice mezzo.

⁴⁷ Ivi, 123-128. L'autrice per l'identificazione di questo tratto della dignità umana fa riferimento al Rosmini, secondo il quale il bene eudemonologico si sostanzia in ciò che è desiderato dall'individuo come bene per sé e a Hersch, il quale afferma che il tratto eudemonologico della dignità umana si sostanzia nell'esigenza assoluta dell'essere umano di essere l'artefice delle proprie scelte di vita e di valore.

⁴⁸ Ivi, 126.

⁴⁹ Assemblea Generale dell'ONU, Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, 1986.

porto⁵⁰, avente a oggetto l'uso dell'Intelligenza artificiale. Nel rapporto l'Organizzazione sottolinea come lo sviluppo dell'IA debba essere caratterizzato da finalità inclusive e non manipolatrici.

Si ritiene che l'approfondimento in merito ai criteri di non bilanciabilità della dignità umana, utili al tentativo di identificare, almeno in parte, l'opaco contenuto della dignità umana consenta di mettere in evidenza come l'acquisizione dei dati personali ai fini della profilazione e, in particolare, i tentativi di condizionamento gli individui con il *microtargeting* politico siano in grado di violare il tratto eudemonologico della dignità umana.

Segnatamente, si ritiene che il descritto *microtargeting* politico sia in grado di incidere sull'effettiva fruizione dei diritti politici degli individui, il cui godimento rappresenta il presupposto per un pieno sviluppo della personalità, necessario a sua volta per salvaguardare l'esigenza di fioritura, e, dunque la dignità umana, la cui inviolabilità è ribadita dalla Carta.

I tentativi di coartare gli individui violano il diritto all'informazione, cui successivamente si farà riferimento, diritto funzionale alla piena esplicazione dell'essere umano, asservito a logiche arbitrarie e manipolative.

L'influenza esercitata sugli individui, attraverso la trasmissione di contenuti *ad hoc* (o la non trasmissione di determinati contenuti), selezionati in base al profilo dell'individuo digitale attraverso l'acquisizione dei dati personali, è tesa a condizionare gli utenti per comprometterne l'effettiva possibilità di autodeterminazione.

Riappare la capacità dell'«infosfera» di modellare la realtà circostante.

Pertanto, in una prospettiva di interdipendenza funzionale, emerge come la tutela del diritto alla protezione dei dati dal *microtargeting* politico, basato su trattamenti poco trasparenti ed esclusivamente automatizzati, lesivi dell'art. 22 del GDPR, sia strumentale alla tutela della dignità umana, anch'essa violata, nella sua accezione eudemonologica, da tentativi di manipolazione in ambito politico.

Al contempo, l'invulnerabilità della dignità umana, attinta nel caso in questione, consente di rafforzare la protezione dei dati personali⁵¹.

4.1. Gli interventi legislativi europei per contrastare il microtargeting politico: “Una risposta efficace ai tentativi di manipolazione in rete”?

Le riscontrate attività di *targeting* politico in rete hanno indotto le istituzioni europee ad adottare nel 2018 una Comunicazione⁵², atta a contrastare la

⁵⁰ UNDP, Rapporto sullo Sviluppo Umano 2024/2025 (Capitolo 5), 2025.

⁵¹ In questa prospettiva è possibile fare riferimento a: A. Ruggieri, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *ConsultaOnLine*, 2, 2018, 398.

⁵² Commissione europea, Comunicazione COM/2018/236 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni: Contrastare la disinformazione online un approccio europeo, 2018.

La Commissione europea è intervenuta su questo Codice con la Comunicazione COM/2021/262, ponendosi in un'ottica volta alla co-regolamentazione dei profili di criticità inerenti l'informazione nell'ambiente digitale.

disinformazione online.

La suddetta Comunicazione delineava dei precisi obiettivi per reprimere la disinformazione in rete, quali il miglioramento della trasparenza circa l'origine della notizia, l'implementazione della credibilità della notizia, la promozione della diversità dell'informazione. Questo strumento di *soft law*, basato sull'intervento volontario delle piattaforme, non ha consentito di contrastare effettivamente la disinformazione⁵³.

Successivamente, le istituzioni europee, hanno adottato una strategia legislativa differente, imponendo degli obblighi ai fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online di grandi dimensioni⁵⁴. Nello specifico, gli artt. 34 e 35 del DSA impongono ai suddetti attori privati l'obbligo di valutazione e attenuazione degli eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali⁵⁵.

Si potrebbe ritenere che gli obblighi in questione abbiano una valenza programmatica rispetto al *targeting* politico, in quanto recentemente è stato adottato un regolamento⁵⁶, volto a disciplinare nello specifico il *targeting* politico, imponendo precisi obblighi ai titolari del trattamento dei dati, che utilizzano i medesimi al fine di condizionare l'orientamento politico degli individui e il pluralismo informativo ("Regolamento").

Dunque, si ritiene che tale Regolamento debba essere al centro delle riflessioni relative all'efficacia della risposta legislativa al *targeting* politico.

Il Regolamento si pone in un'ottica a-territoriale⁵⁷ e si connota per dei

⁵³ O. Pollicino - P. Dunn, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, cit., 131-135.

⁵⁴ I servizi di intermediazione online si dividono in servizi di semplice trasporto consistono nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, il servizio di *caching* consiste nel trasmettere su di una rete di comunicazione informazioni fornite dal destinatario del servizio e comporta la memorizzazione automatica e temporanea di tali informazioni e il servizio di *hosting* consiste nella memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario su richiesta di quest'ultimo. I motori di ricerca online sono identificati nei servizi intermediari che consentono all'utente di formulare domanda al fine di effettuare ricerche.

⁵⁵ A favore del pluralismo informativo le istituzioni europee hanno adottato anche il regolamento (UE) 2024/1083, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE. Per un approfondimento su tale regolamento si rimanda a: O. Pollicino – P. Dunn, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, cit., 136 – 139. Nella medesima prospettiva degli obblighi imposti dal DSA si pongono le recenti linee guida della Commissione C/2024/2121 per la salvaguardia dei processi democratici. La Commissione europea, evidenziata nuovamente la capacità manipolativa dei sistemi di raccomandazione dei fornitori di piattaforme e motori di ricerca online, evidenzia come sia necessario che i sistemi di raccomandazione siano trasparenti e programmati in modo tale da limitare la diffusione di contenuti fuorvianti.

Sulla disinformazione e nelle tornate elettorali e le risposte legislative si rimanda a: O. Pollicino – P. Dunn, *Disinformazione e intelligenza artificiale nell'anno delle global elections: rischi (ed opportunità)*, in *Federalismi.it*, 12, 2024.

⁵⁶ Parlamento europeo e Consiglio, regolamento (UE) 2024/900, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, 2024.

⁵⁷ Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica laddove il messaggio di pubblicità politica sia diffuso nell'Unione, sia reso di dominio pubblico in uno o più Stati membri o sia rivolto ai cittadini dell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica o dal luogo di residenza o stabilimento dello

preliminari riferimenti al frequente uso delle tecniche di *targeting* in rete e ai conseguenti profili di pericolosità che minacciano la democrazia⁵⁸.

In prima istanza, il Regolamento impone ai prestatori di servizi di pubblicità politica⁵⁹ un generalizzato obbligo di trasparenza, che si estrinseca nell'individuazione dei servizi di pubblicità politica e nella conservazione delle informazioni⁶⁰ nell'ambito dei servizi richiesti.

D'altro canto, gli editori di pubblicità politica⁶¹ sono tenuti a rendere edotti gli individui della natura pubblicitaria e politica del messaggio, l'elezione cui il messaggio pubblicitario si riferisce, l'identità dello sponsor⁶², l'eventuale utilizzo di tecniche di *targeting*.

Invece, con precipuo riferimento al *targeting*, il Regolamento ancora la possibilità di utilizzare le tecniche di *targeting* a specifiche condizioni, quali la raccolta dei dati presso l'interessato, a seguito del suo consenso al trattamento separato dei dati personali a fini di pubblicità politica. Inoltre, ai fini della legittimità del *targeting* politico viene sancito un divieto di utilizzare i dati sensibili⁶³ degli individui per la profilazione⁶⁴.

In ultima istanza, i titolari del trattamento sono tenuti a comunicare all'interessato informazioni supplementari per consentirgli di comprendere la ratio sottesa alla trasmissione dei contenuti pubblicitari. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono anche gli obiettivi e la logica dell'eventuale *targeting*, gli specifici gruppi di destinatari presi di mira, il periodo di diffusione della pubblicità politica e il numero di persone cui è diffuso il

sponsor, e a prescindere dai mezzi utilizzati.

⁵⁸ In ottica definitoria, il Regolamento chiarisce che la pubblicità politica è identificabile nella preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione, con qualsiasi mezzo di un messaggio fornito dietro retribuzione o tramite attività interne o nell'ambito di una campagna di pubblicità politica di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o commerciale e che possa o sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un referendum, un comportamento di voto o un processo regolamentare.

Inoltre, al fine di verificare se si tratti di un messaggio di pubblicità politica, il Regolamento fa riferimento a taluni indici quali: contenuto del messaggio, sponsor del messaggio, contesto in cui il messaggio è trasmesso, mezzi con cui il messaggio è preparato, i destinatari e l'obiettivo del messaggio.

⁵⁹ Definiti nel Regolamento come le persone fisiche o giuridiche impegnate nella prestazione di servizi di pubblicità politica.

⁶⁰ Tra le varie informazioni il Regolamento ricomprende il messaggio di pubblicità politica, i servizi forniti, gli importi fatturati.

⁶¹ Definiti nel Regolamento come le persone fisiche o giuridiche che pubblica, consegna o diffonde pubblicità politica con qualsiasi mezzo.

⁶² Lo sponsor viene identificato nel Regolamento come la persona fisica o giuridica per conto della quale è preparato, collocato, promosso, pubblicato un messaggio di pubblicità politica.

⁶³ Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali definisce i dati sensibili come dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁶⁴ Il Regolamento ha sancito il divieto di *targeting* politico se quest'ultimo implica il trattamento di dati personali di individui che, con ragionevole certezza, abbiano un anno al di sotto per l'esercizio del diritto di voto.

messaggio politico.

In quest'ottica, il titolare del trattamento è tenuto a riferire all'interessato se per l'indirizzo o la consegna del messaggio pubblicitario sia stata utilizzata l'Intelligenza artificiale.

L'intervento legislativo delle istituzioni europee, non circoscritto al contesto territoriale europeo, è di fondamentale rilievo, in quanto mira a far rientrare nel perimetro della legalità attività lesive del diritto alla protezione dei dati personali e, come visto, della dignità umana.

Al contempo, però, si ritiene di dover sviluppare talune riflessioni critiche in merito alle disposizioni analizzate.

In particolare, si ritiene che ci si debba interrogare sull'“efficacia sanante” del consenso specifico dell'interessato al trattamento dei propri dati personali ai fini della pubblicità politica. Infatti, il consenso consentirebbe comunque una profilazione, sebbene limitata e meno efficace, ma comunque mirata al *targeting* e, dunque, in sostanza a una manipolazione informativa nei confronti dell'individuo. Per di più, l'importante divieto circa l'utilizzo delle categorie particolari di dati personali, ai fini della profilazione, non fuga del tutto i dubbi relativi alla possibilità di identificazione dell'utente, deducibile anche attraverso l'estrazione di inferenze, che avviene attraverso il trattamento automatizzato dei *Big Data*, basato sull'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale.

In questi termini, allora, si potrebbe riflettere sull'indisponibilità del consenso alla cessione dei propri dati personali, funzionale a tutelare il pieno diritto allo sviluppo della personalità umana, quale estrinsecazione dell'inviolabilità della dignità umana (come descritto nel paragrafo 4) da salvaguardare attraverso un ambiente che, nemmeno in minima parte, minacci la democrazia e il pieno dispiegamento pluralismo informativo, necessario per non condizionare l'effettiva fruizione dei diritti politici (il cui effettivo godimento rappresenta un presupposto per non violare il diritto allo sviluppo della personalità umana).

In questa prospettiva, si ritiene che forse il Regolamento si sarebbe dovuto incentrare maggiormente sul ripristino di un ecosistema digitale effettivamente pluralista (e non basato su una selezione, o non selezione predefinita di contenuti) più che sull'apprezzabile e comunque importante sforzo di rendere il *targeting* trasparente.

Invero, pur ammettendo la possibilità di prestare il consenso al *targeting*, l'applicazione orizzontale dei diritti fondamentali, e in particolare della dignità umana, consentirebbe di avanzare un vaglio sul consenso prestato dall'individuo in un'ottica privatistica, teso a verificare se il medesimo consenso possa incidere negativamente sulla salvaguardia della sua dignità umana, e segnatamente sul tratto eudemonologico, cui si è fatto riferimento.

Il ripristino di un ecosistema digitale pluralista consentirebbe anche di tutelare effettivamente il diritto all'informazione degli individui nella sua più ampia accezione funzionale alla democrazia, sancito dagli artt. 10 della CEDU e 11 della Carta di Nizza⁶⁵.

⁶⁵ Per un approfondimento sul diritto all'informazione e sulla sua funzionalità alla formazione di «un'opinione pubblica documentata», prodromica al pieno sviluppo della persona si rimanda a: M. Bassini, *Internet e libertà d'espressione. Prospettive costituzionali e*

Tuttavia, l'obbligo di comunicazione dell'attività di *targeting* in atto attenua l'efficacia persuasiva del contenuto trasmesso, in quanto l'individuo dovrebbe essere consapevole del meccanismo manipolativo e del fatto che sia un messaggio selezionato “*ad hoc*” per lui, ma rimane la necessità di verificare come verranno attuate tali prescrizioni.

Infatti, si scorge all'orizzonte la possibilità che i titolari del trattamento continuino a far leva sulla scarsa alfabetizzazione digitale degli utenti, servendosi della loro passiva accettazione, nonché, opacizzando il contenuto delle suddette comunicazioni.

Permane la necessità di interrogarsi sull'efficacia deterrente delle sanzioni previste dal Regolamento, pari al sei per cento dell'entrata o del bilancio annuo o del fatturato mondiale annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica.

Al contempo, però, le perplessità circa l'efficacia delle sanzioni potrebbero essere attenuate dalla riconosciuta facoltà per gli Stati di imporre sanzioni periodiche in caso di violazioni gravi e reiterate.

5. Conclusioni

L'indagine sviluppata nel presente contributo ha fatto emergere come l'odierno ecosistema digitale si serva dei dati personali per mettere in atto strategie manipolative.

Come si è cercato di evidenziare, il tentativo di condizionamento gli individui, attraverso i vari sistemi di cui si fregia l'infrastruttura digitale, anche in ambito politico, fa emergere la violazione del diritto alla protezione dei dati personali e ha fatto sorgere l'esigenza di soffermarsi sull'eventuale violazione della dignità umana.

L'approfondimento in merito alla dignità umana, introdotto dall'illuminata sentenza della Corte costituzionale tedesca, tesa a correlare la protezione dei dati personali con la dignità umana, ha consentito di comprendere come i sedimentati meccanismi manipolativi, basati su opachi trattamenti dei dati personali, siano lesivi anche della dignità umana.

In particolare, si è rilevato come il *targeting* politico sia lesivo del tratto eudemonologico della dignità umana, che si sostanzia nel diritto allo sviluppo della personalità umana, avente come suo corollario i diritti politici. Infatti, il *targeting* politico, fonte di disinformazione, incide notevolmente sul pieno ed effettivo godimento dei diritti politici, mettendo in atto un meccanismo distorsivo capace di condizionare artificialmente le scelte degli individui.

Tali evidenze sono un chiaro indice dal quale desumere l'intrusività della rete digitale, tesa a tentare di influenzare le scelte degli individui, asservendoli alle ragioni degli algoritmi, funzionali alla configurazione di un meccanismo condizionante, lesivo della sfera più intima degli individui con forti ricadute sull'effettiva possibilità di dispiegamento del sistema democratico. L'analisi del regolamento europeo sul *targeting* politico porta ad accoglie-

sovranazionali, Roma, 2019, 194 ss.; N. Pica, *La tutela della libertà di informazione nel Digital Services Act tra contrasto alle “manipolazioni algoritmiche” e limiti alla content moderation*, in questa *Rivista*, 1, 2024, 13 ss.

re positivamente l'importante intervento legislativo, volto a disciplinare questo fenomeno, ma, al contempo, genera delle perplessità in merito alla possibilità di ritenere che limitare o, meglio, moderare il *targeting* sia una risposta efficace per contrastare evoluti meccanismi informatici, atti a creare disinformazione e a incidere artatamente sulla libertà di scelta degli individui.

Si ritiene che dall'inviolabilità della dignità umana, attinta nell'ambiente digitale per i profili descritti, derivino delle riflessioni sulla stessa possibilità di prestare il consenso a cedere i propri dati personali ed essere destinatari di *targeting* politico, che non si sostanzia in una semplice sponsorizzazione del proprio indirizzo politico, ma nel tentativo di plasmare una "realtà informativa", costruita *ad hoc* per l'individuo al fine di manipolarlo.

Dunque, l'inviolabilità dignità umana, ma anche la necessità di preservare la democrazia e il pluralismo informativo, fanno sorgere delle riflessioni sull'indisponibilità del consenso, seppur informato, a essere manipolato.

Abstract

L'articolata evoluzione digitale, caratterizzante il recente periodo storico, ha fatto sorgere molteplici profili di criticità concernenti la tutela dei diritti fondamentali.

La suddetta trasformazione digitale, capace di permeare l'odierno tessuto sociale, ha dato luogo a nuove forme di aggressione nella sfera personale dei consociati.

I dati personali hanno ormai assunto un rilevante valore sul piano economico e sociale, in quanto rappresentano una risorsa indispensabile per profilare i consociati e veicolare contenuti politici ed economici aderenti alle tendenze emerse.

Il sintetico inquadramento operato induce a ritenere che la tutela del diritto alla protezione dei dati personali si ponga come presupposto per la salvaguardia della dignità umana e della democrazia, minacciata dall' "infosfera", che ha quale corollario il targeting politico.

The complex digital evolution, characterizing the recent historical period, has given rise to multiple critical profiles concerning the protection of fundamental rights.

The aforementioned digital transformation, capable of permeating today's social fabric, has given rise to new forms of aggression in the personal sphere of members of society.

Personal data have now assumed a significant value on the economic and social level, as they represent an indispensable resource for profiling members of society and conveying political and economic contents adhering to emerging trends.

The synthetic framework operated leads to the belief that the protection of the right to the protection of personal data is a prerequisite for the safeguarding of human dignity and democracy, threatened by the "infosphere", which has political targeting as a corollary.

Keywords

dignità – democrazia – indisponibilità – pluralismo informativo – dati personali